



LUXEMBOURG

ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUĐ PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCÓMHPHOBAL EORPACH
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA

EUROPOS BENDRIŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
Az EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-PRIMISTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
SĄD PIERWSZEJ INSTANCIJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n° 45/07

11 luglio 2007

Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-229/04

Regno di Svezia /Commissione delle Comunità europee

IL TRIBUNALE ANNULLA LA DIRETTIVA CHE AUTORIZZA IL PARAQUAT COME SOSTANZA ATTIVA FITOSANITARIA

La gestione della pratica da parte della Commissione non rispetta i requisiti procedurali in vigore e la direttiva viola l'obbligo di tutela della salute umana e degli animali

Il paraquat è una sostanza attiva utilizzata nella composizione di uno dei tre diserbanti maggiormente diffusi al mondo. Agisce come erbicida non selettivo ad ampio spettro ed è particolarmente attivo contro le piante infestanti. Distrugge le parti verdi della pianta essiccandone il fogliame, senza attaccare il sistema radicolare. L'azione abortiva e distruttrice è localizzata nel luogo di applicazione del prodotto, che è utilizzato su oltre 50 varietà di colture in più di 120 paesi ed è venduto come erbicida da una sessantina d'anni.

Tale sostanza attiva è stata vietata in tredici paesi, tra cui la Svezia, la Danimarca, l'Austria e la Finlandia.

Le norme comunitarie che disciplinano l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari devono garantire un elevato livello di protezione, onde evitare soprattutto che i rischi per la salute, le acque sotterranee e l'ambiente non siano stati adeguatamente studiati. L'allegato I alla direttiva in materia ¹ contiene l'elenco delle sostanze attive autorizzate.

Nel 1993 vari produttori di paraquat hanno notificato alla Commissione la loro volontà di iscrivere il paraquat nell'allegato I della direttiva 91/414: tra queste l'impresa Zeneca, che è anche autrice della notifica. Dopo aver predisposto un rapporto d'esame sul paraquat, il 1° luglio 2003 la Commissione ha adottato la direttiva 2003/112 ², iscrivendo la sostanza nell'allegato I come sostanza autorizzata a determinate condizioni.

La Svezia, sostenuta dalla Danimarca, dall'Austria e dalla Finlandia, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado chiedendo l'annullamento della direttiva 2003/112. Tra i vari

¹ Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).

² Direttiva della Commissione 2003/112/CE, che modifica la direttiva 91/414/CEE (GU L 321, pag. 32).

motivi dedotti dalla Svezia, taluni sono di natura procedurale e altri attengono alla violazione della protezione dell'ambiente e della salute dell'uomo e degli animali.

Sulla gestione della pratica

Il Tribunale rileva che, **nonostante esistano studi sulla correlazione tra il paraquat e il morbo di Parkinson, tale questione non è mai stata sollevata** dal notificante. Inoltre i rapporti della Commissione non contenevano alcuna valutazione della letteratura medica relativa.

Quanto affermato nel rapporto d'esame della Commissione, e cioè che non vi sono indicazioni di neurotossicità del paraquat, è dunque frutto di una **gestione della pratica non conforme ai requisiti procedurali** imposti dalle norme comunitarie.

Il Tribunale constata inoltre che non è stato esaminato uno studio francese sul livello di esposizione di chi lavora con il paraquat, il quale ha rivestito una certa importanza ai fini della valutazione della citata sostanza: tale omissione costituisce **una violazione delle disposizioni procedurali in vigore**.

Sulla protezione della salute umana

Il Tribunale rileva che, secondo uno studio guatemalteco, uno degli operatori partecipanti a tale studio ha subito un'esposizione al paraquat equivalente al 118% della dose accettabile d'esposizione dell'operatore (Acceptable Operator Exposure Level; «AOEL») fissata per tale sostanza, malgrado un impiego alle condizioni proposte. Non sono dunque soddisfatti i requisiti comunitari, che vietano qualunque superamento dell'AOEL. Di conseguenza, **la direttiva 2003/112 viola il requisito della protezione della salute umana**.

Inoltre, lo studio francese su cui si fondava la decisione della Commissione di iscrivere il paraquat nell'allegato I della direttiva 91/414, dava in conclusione parere sfavorevole agli impieghi che richiedono l'utilizzo di un polverizzatore a spalla: questo rappresenta **un serio indizio per dubitare ragionevolmente dell'innocuità del paraquat** quando esso viene così applicato.

Sulla protezione della salute degli animali

La Commissione afferma di aver basato la sua valutazione secondo la quale il paraquat non aveva effetti nocivi sulla salute degli animali sull'esame dei quattordici impieghi indicati dal notificante. Orbene, il Tribunale rileva che **per valutare gli effetti del paraquat sulla salute delle lepri e degli embrioni di uccelli sono stati esaminati due soli ambiti d'impiego** del paraquat, vale a dire nei campi di stoppie, per quanto riguarda le lepri, e nei campi di erba medica in autunno e in inverno, per quanto riguarda gli uccelli. La Commissione non fornisce alcuna ragione per la quale ha ritenuto che non fosse necessario procedere all'esame degli altri dodici impieghi. Il Tribunale giunge quindi alla conclusione che in merito a tale questione la Commissione non ha esaminato a sufficienza la pratica.

Il Tribunale constata altresì che la Commissione si è basata su elementi che **non dimostravano sufficientemente che le misure da essa ritenute efficaci o idonee a ridurre i rischi per le lepri lo fossero effettivamente**.

Il Tribunale respinge gli altri motivi dedotti nella causa.

Avendo parzialmente accolto le censure delle ricorrenti, **il Tribunale annulla la direttiva 2003/112**.

IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale di primo grado.

Lingue disponibili: BG, ES, CS, DA, DE, EL, EN, FR, IT, HU, PT, RO, SK, FI, SV

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=T-229/04>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*